Aspetti normativi: genitori separati, bambini migranti, bambini adottati

Maria Carmen Verga

Napoli 29 Aprile 2018

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Ministero della Salute
GAB
0009826-P-13/09/2017
I.6.b 6/2641
246635920

Dott. Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS

presidenza@sipps.it

e, p.c.
Presidenza Consiglio Ministri
Ufficio del Cerimoniale
Roma
cerimonialedistato@pec.governo.it

Con riferimento alla richiesta, pervenuta allo scrivente Ufficio, si comunica la concessione del patrocinio del Ministero della Salute al momento di presentazione della guida "Adolescenza e transizione. Dal pediatra al medico dell'adulto", in programma a Roma il 25 settembre p.v..

Al riguardo si precisa che la concessione del patrocinio di cui sopra, secondo i criteri adottati da questo Ministero, non è estendibile ad eventuali sponsorizzazioni e/o spazi pubblicitari commerciali, ovvero anche indirettamente, a operazioni finanziarie connesse all'iniziativa.

Si formulano i migliori auguri per la riuscita dell'iniziativa.

Il Dirigente

IL LAVORO. LA LEGGE

A CURA DI:
Valdo Flori, pediatra di famiglia, Firenze (coordinatore)
Giovanni Cerimoniale, pediatra di famiglia, Scauri (LT); **Maria Carmen Verga**, pediatra di famiglia, Vietri sul Mare (SA); **Mauro Zaffaroni**, Clinica Pediatrica, AOU "Maggiore della Carità" di Novara, Novara.

IL DIRITTO DI MANTENERE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO

Le mamme non possono essere licenziate (il licenziamento è nullo) dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di vita del bambino, salvo in caso di colpa grave, cessazione di attività dell'azienda, scadenza del contratto di lavoro, esito negativo della prova. Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall'Ufficio provinciale del lavoro. È nullo anche il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte del lavoratore e della lavoratrice. Il divieto di licenziamento si applica anche al papà, se usufruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo e fino al compimento dell'anno del bambino.
In caso di adozione e affidamento, il divieto di licenziamento vale fino a un anno dall'ingresso del bambino in famiglia, qualora i genitori siano in congedo di maternità o paternità.
Al rientro al lavoro la mamma ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo per espressa rinuncia, al reintegro nella stessa unità produttiva occupata al momento della richiesta dei congedi, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre deve essere adibita alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.
***Queste disposizioni valgono anche per il papà se usufruisce del congedo di paternità** e, in caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall'ingresso del bambino in famiglia.*

Sussidi e agevolazioni

Se doveste trovarvi in difficoltà economiche al momento della nascita del bambino, lo Stato mette a disposizione assegni familiari, assegni di maternità e altre risorse economiche per contribuire al sostegno del nuovo nato.

Assegni di maternità
Sono sostegni economici destinati a madri che non hanno maturato i contributi sufficienti per godere dei trattamenti previdenziali di maternità.
Sono previsti 2 diversi assegni:

- se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore ha un'età tra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino spetta nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia, nel limite annuo dei 5 giorni lavorativi.

I periodi di congedo per la malattia del figlio non danno luogo ... variabile da alcuni

CONGEDI E PERMESSI PER LA CURA DI MINORI PORTATORI DI HANDICAP

in situazioni di ... ma 1), oltre a ... sono fruire a ... mario con un in... via alternative ... no complessivo ... ma anno di vita ... ventato a tempo ... tal caso, sia ri... mallero retribu... ro inferiore alle ... ubili anche in ... adozione di a... ione-lavoratore ... ia, qualunque ... prolungamento ... comprendendo ... spettante al ... ni/istituzione di ... genitori, anche ... e tuttavia negli ... i benefici di cui

porto di lavoro per scade i periodi di maternità, congedo, siete sospesi, disoccupate da non più

CONGEDO DI PATERNITÀ

dre ha diritto a due ... obbligatorie, non alter... astenersi entro i 5 mesi ... del figlio; nello stesso ... ero per utilizzare una o ... sione che la madre non ... congedo di maternità, ... comunicazione scritta al ... ro dell'astensione. ... rio diventeranno quat... padre.

... ernità alle stesse condizioni previste per la madre, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o meno, in caso di morte o grave infermità della stessa ed in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suddetti (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla mamma lavoratrice.
In caso di padre non lavoratore, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

In caso di adozioni o affidamenti al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, oltre a quanto già previsto, anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.
Il trattamento economico e normativo, nonché il trattamento previdenziale per l'eventuale congedo di paternità è uguale a quello previsto per le lavoratrici.

IL LAVORO. LA LEGGE

A CURA DI:
Valdo Flori, pediatra di famiglia, Firenze (coordinatore)
Giovanni Cerimoniale, pediatra di famiglia, Scauri (LT); **Maria Carmen Verga**, pediatra di famiglia, Vietri sul Mare (SA); **Mauro Zaffaroni**, Clinica Pediatrica, AOU "Maggiore della Carità" di Novara, Novara

A CURA DI:
Valdo Flori, pediatra di famiglia, Firenze (coordinatore)

A che cosa si ha diritto per legge

La legge sul "Congedi parentali" (legge 53/2000 e 151/2001, con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act in tema di congedi e dalla legge di bilancio 2017) permette a entrambi i genitori di conciliare con maggiore facilità la cura del bambino e il lavoro.

Conciliare nascita e lavoro

A cosa si ha diritto per legge

Conciliare nascita e lavoro

A cosa si ha diritto per legge

A che cosa si ha diritto per legge

La legge sui "Congedi parentali" (legge 53/2000 e 151/2001, con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act in tema di congedi e dalla legge di bilancio 2017) permette a entrambi i genitori di conciliare con maggiore facilità la cura del bambino e il lavoro.

ASSENZE, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI

Genitori adottivi o affidatari

- Congedo di maternità
- Congedo di paternità
- Congedo parentale
- Riposi giornalieri e permessi
- Aspettativa per malattia del bambino
- Congedi e permessi per la cura di minori portatori di handicap
- Il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro
- Sussidi e agevolazioni

Genitori adottivi o affidatari

Nel caso di adozione o di affido di un bambino
i genitori godono degli stessi diritti dei genitori naturali sia per
il congedo di maternità sia per il congedo parentale,
a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato.

Il diritto decorre dal giorno successivo all'effettivo ingresso in famiglia del bambino e spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il bambino raggiunga la maggiore età.

Congedo di maternità
Congedo di paternità
Congedo parentale
Riposi giornalieri e permessi
Aspettativa per malattia del bambino
Congedi e permessi per la cura di minori
Il diritto di mantenere il proprio posto di la
Sussidi e agevolazioni

Le attuali norme legislative coinvolgono anche i papà nella cura del bambino, consentendo loro di usufruire di congedi e permessi che, fino a qualche anno fa, erano riservati solo alla mamma.

Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice.

Principali novità:

- il riconoscimento a entrambi del diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, promuovendo la figura paterna

- la libera gestione, da parte della donna, della scelta della distribuzione, prima e dopo il parto, del tempo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro;

- il fatto che i lavoratori in congedo possono vedersi anticipare il trattamento di fine rapporto per sostenere le spese nel periodo di astensione facoltativa;

- l'estensione, in maniera più compiuta, dei tempi di astensione facoltativa per la cura dei figli per i padri, i lavoratori e le lavoratrici autonome.

➢ Sospensione ed anticipazione del congedo di maternità/paternità

➢ Cosa fare per fruire del congedo di maternità

- Web - www.INPS.it - Servizi on line (con accesso tramite PIN dispositivo)
- Contact Center Integrato - n. 803164 gratuito da rete fissa - n. 06164164 da rete mobile
- Patronati.

➢ Trattamento economico

La prestazione economica per tutto il periodo di congedo è pari all’80% dell’ultima retribuzione mensile intera, maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive.

Molti contratti collettivi prevedono l’integrazione di tale indennità sino all’ammontare dell’intera retribuzione a opera del datore di lavoro, per un massimo di 5 mesi.
L’indennità di maternità vi spetta fino al termine del 7° mese dopo il parto se siete addette a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non potete essere adibite ad altre mansioni.

In caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale i genitori (la mamma o il papà) hanno diritto a un congedo di 5 mesi a partire dal giorno successivo all'effettivo ingresso in famiglia del bambino e del relativo trattamento economico.

In caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale il congedo di 5 mesi può essere utilizzato anche parzialmente dalla mamma o, in alternativa, dal papà prima dell'arrivo in casa del bambino nel periodo di permanenza all'estero richiesto per le procedure di adozione

In caso di affidamento, l'INPS ha precisato che il genitore a cui sia affidato un bambino in modo non preadottivo può beneficiare dell'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi frazionabile entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data dell'affidamento.

Con le attuali normative anche il padre ha diritto a 4 giorni di congedo di paternità obbligatorio, non alternativi al congedo di maternità, da utilizzare entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento del figlio

Il padre può richiedere il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o meno, in caso di morte o grave infermità della stessa ed in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.

In caso di adozioni o affidamenti al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, oltre a quanto già previsto, anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente. Il trattamento economico e normativo, nonché il trattamento previdenziale per l'eventuale congedo di paternità, è uguale a quello previsto per le lavoratrici.

Congedo di maternità

Congedo di paternità

Congedo parentale

Riposi giornalieri e permessi

Aspettativa per malattia del bambino

Congedi e permessi per la cura di minori portatori di handicap

Il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro

Sussidi e agevolazioni

Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e/o del lavoratore alle dipendenze di datori di lavoro privati e pubblici.
Spetta a entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili ad 11 qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi

La madre lavoratrice, durante il 1° anno di vita del bambino, ha diritto a 2 permessi di riposo di 1 ora ciascuno, anche cumulabili, durante la giornata.

Aspettativa per malattia del bambino
È prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni

I genitori di figli minori portatori di handicap in situazioni di gravità accertata (Legge 104/1992 art. 4, comma 1), oltre a quanto già previsto per i genitori naturali, possono fruire in alternativa di particolari agevolazioni.

I genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e, comunque, entro il compimento della maggiore età.

Per i congedi parentali il trattamento economico, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.

Congedo di maternità
Congedo di paternità
Congedo parentale
Riposi giornalieri e permessi
Aspettativa per malattia del bambino
Congedi e permessi per la cura di minori portatori
Il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro
Sussidi e agevolazioni

Le mamme non possono essere licenziate (il licenziamento è nullo) dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di vita del bambino, salvo in caso di colpa grave, cessazione di attività dell'azienda, scadenza del contratto di lavoro, esito negativo della prova.

Queste disposizioni valgono anche per il papà se usufruisce del congedo di paternità e, in caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall'ingresso del bambino in famiglia.

Congedo di maternità
Congedo di paternità
Congedo parentale
Riposi giornalieri e permessi
Aspettativa per malattia del bambino
Congedi e permessi per la cura di minori portatori di handicap
Il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro

Sussidi e agevolazioni

Assegni di maternità

Sono sostegni economici destinati a madri che non hanno maturato i contributi sufficienti per godere dei trattamenti previdenziali di maternità.

Assegno per famiglie con tre figli minori e con basso reddito

141,30 euro al mese, per un totale annuo di 1836,90 euro, concesso dal Comune di residenza, ma erogato dall'INPS in due rate semestrali.

Assegno di natalità (Bonus bebè)

Confermato dalla legge di Bilancio 2017 il bonus bebè, consiste in un assegno mensile erogato a favore di genitori con un figlio minore di 3 anni, di importo pari a:

- 80 euro al mese per ogni figlio minore di 3 anni, se l'ISEE del nucleo familiare non supera i 25.000 euro;
- 160 euro per ogni figlio minore di 3 anni se l'ISEE del nucleo familiare non supera i 7.000 euro.

Bonus baby sitter e asilo nido

L'erogazione è vincolata alla rinuncia del congedo parentale e, per ogni mese di rinuncia del congedo parentale, le neomamme si vedranno riconosciuti 600 euro di bonus, per una durata massima di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome non subordinate).

La possibilità di richiedere il voucher è estesa anche alle madri adottive o affidatarie

Bonus mamme domani

È una misura di sostegno per il 2017, confermato anche per il 2018, che attribuisce, su domanda all'INPS, un premio di 800 euro alla nascita o all'adozione di un minore.

Con la circolare 39/2017 del 27/02/2017 l'INPS ha chiarito che il beneficio, in un'unica soluzione per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente,……

Bonus nido, confermato per il 2018

Si tratta di un voucher, di importo fino a 1.000 euro l'anno, destinato alle famiglie con bambini fino a tre anni iscritti al nido, indipendentemente dal reddito, allo scopo di aiutarvi nel pagamento della retta per asili pubblici o privati e per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche

Il beneficio è valido anche per gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari e per i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria

Fondo credito nuovi nati, o meglio, Fondo sostegno natalità 2018

È uno strumento a sostegno dei piccoli prestiti, fino a 10.000 euro da restituire in 7 anni, chiesti da chi aspetta o adotta un bambino nel 2018.

Genitori separati

Con le attuali normative anche il padre ha diritto a 4 giorni di congedo di paternità obbligatorio, non alternativi al congedo di maternità, da utilizzare entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento del figlio

Il padre può richiedere il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o meno, in caso di morte o grave infermità della stessa ed in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.

In caso di adozioni o affidamenti al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, oltre a quanto già previsto, anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente. Il trattamento economico e normativo, nonché il trattamento previdenziale per l'eventuale congedo di paternità, è uguale a quello previsto per le lavoratrici.

Tutela della privacy
d.lgs.196/2003

C'è qualche differenza se i genitori sono sposati o separati o divorziati?

No, nessuna differenza.

Entrambi i genitori, indipendentemente dal loro status giuridico, hanno il dovere di tutelare la salute dei propri figli, per cui hanno il diritto-dovere di essere informati sullo stato di salute dei figli e il medico deve portare a loro conoscenza i dati sanitari di cui dispone, o disgiuntamente o congiuntamente. E' responsabilità dei genitori (e non del medico) relazionarsi fra loro.

Professionisti e strutture sanitarie devono mettere in atto opportune procedure per evitare di comunicare dati personali dei minori a persone non aventi diritto e documentare adeguatamente il motivo e la persona cui si rilasciano le informazioni.

Cure mediche del figlio: in caso di contrasto tra i genitori si preferisce la medicina tradizionale all'omeopatia

In caso di contrasto tra i genitori in merito alle cure mediche da somministrare alla figlia minore, prevale il genitore che predilige la medicina tradizionale prescritta dall'ospedale rispetto a quello che intende sottoporre la figlia a cure omeopatiche. Inoltre, qualora i conflitti tra i genitori permangano, l'Autorità giudiziaria può senz'altro intervenire affinché siano adottate le misure preordinate a tutelare il «diritto alla salute» dell'incapace.

Particolarmente rilevante è la questione della «responsabilità genitoriale» correlata al diritto del minore alla salute, vale a dire quale sia la discrezionalità dei genitori relativamente alle cure mediche da somministrare al figlio incapace. La risposta varia a seconda della lettura che si intende dare all'istituto della «responsabilità genitoriale» (già «potestà genitoriale»).

Cure mediche del figlio: in caso di contrasto tra i genitori si preferisce la medicina tradizionale all'omeopatia

Tradizionalmente, si era diffusa l'idea secondo cui i genitori esercenti la potestà sul minore fossero titolari di un potere assoluto (la «patria potestà» era infatti intesa come espressione di un diritto soggettivo del *paterfamilias*) (Cost. 6 ottobre 1988, n. 957), cosicché era sufficiente il loro consenso per sottoporre il figlio minore a trattamenti sanitari (Trib. Roma 11 marzo 2011; Trib. Min. Bari 31 maggio 2008; Trib. Min. Perugia 26 aprile 1999; Pret. Milano 7 gennaio 1983; Pret. Milano, 18 settembre 1982). Siffatta impostazione è stata però sorpassata da una concezione meno rigida di «potestà» (ora «responsabilità genitoriale») (Cost., 6 ottobre 1988, n. 957), intesa come un diritto-dovere che i genitori devono esercitare nell'interesse dei figli e dal quale discende, da un lato, la riduzione del potere discrezionale dei genitori e, dall'altro lato, l'accrescimento dell'autonomia e del peso della volontà minorile.

Il potere di autorizzare trattamenti sanitari nei confronti dei figli minori viene collocato entro il perimetro dell'articolo 30 della Costituzione, secondo cui è «diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli», da intendersi come attività indirizzate al soddisfacimento degli interessi della prole.

Ove però il diritto-dovere dei genitori non venga esercitato nell'interesse del minore o, come nel caso affrontato dal Tribunale capitolino, qualora sorga contrasto tra i titolari della «responsabilità genitoriale» (nel caso di specie circa i trattamenti sanitari da somministrare al figlio incapace), è senz'altro possibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria la quale, valutate le circostanze concrete, può adottare provvedimenti in merito e, eventualmente, autorizzare anche uno solo dei genitori ad adottare scelte autonomamente dall'altro genitore, ove ciò soddisfi il primario interesse del figlio minore (Cost. 27 marzo 1992, n. 132).

GENITORI MIGRANTI

GENITORI MIGRANTI

La mia famiglia non è italiana

Lo straniero che soggiorna in Italia con regolare permesso di soggiorno gode, in linea generale, dei diritti attribuiti al cittadino italiano.

Diritto all'alloggio

La domanda per l'assegnazione di una casa popolare, così come per il contributo sociale per l'affitto, deve essere presentata al Comune di residenza su apposito modulo distribuito dal Comune.

Diritto alla salute

Puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presso la ASL di residenza o di dimora (indicata sul permesso di soggiorno), presentando il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza, sostituibile, se non sei residente, con una tua dichiarazione scritta in cui indichi la dimora abituale. **L'iscrizione vale fino allo scadere del permesso di soggiorno**: quando scade, è sufficiente che tu esibisca all'anagrafe sanitaria il cedolino della richiesta di rinnovo rilasciata dalla questura.

Con l’iscrizione al SSN si acquisiscono gli stessi diritti di assistenza di tutti i cittadini italiani: visite ed esami specialistici, ricoveri, assistenza farmaceutica, ticket ecc. sono un diritto anche per gli stranieri immigrati iscritti al SSN; l’assistenza è garantita anche ai familiari a carico legalmente soggiornanti.

Se sei uno straniero irregolare, hai comunque diritto a ricevere, nelle strutture pubbliche e private accreditate, tutte le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, per malattia e infortunio, nonché gli interventi di medicina preventiva.

In particolare sono garantiti:

- la tutela della gravidanza e della maternità;
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni e
- gli interventi di profilassi internazionali;
- la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Puoi ottenere queste prestazioni, esibendo la tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) che ti è rilasciata presentandoti sempre alla AsI di riferimento.

Diritto all'istruzione

I minorenni stranieri presenti in Italia:

- **hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
  Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici;
- **sono soggetti all'obbligo scolastico** così come previsto dalla nostra normativa. I minori sono iscritti, dai genitori o da chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, ad esempio perché tiene conto del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza o a seguito dell'accertamento di abilità e preparazione. L'iscrizione scolastica può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori vanno accolti nelle scuole anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione.

Tutela dei minori non accompagnati

I “minori stranieri non accompagnati” sono bambini e ragazzi stranieri, con meno di 18 anni, che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla legislazione italiana: diritto alla protezione, diritto all’istruzione, diritto alla salute.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza cd. “LEA” afferma che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.

CONSIGLI PRATICI

Si torna al lavoro

Asilo nido

Baby sitter

Nonni

La scuola d’infanzia

Iscrizione all’anagrafe

Codice fiscale

Pediatra di libera scelta

Ticket ed esenzioni

Il permesso di soggiorno

I servizi sociali (ADI)

SITOGRAFIA

Per approfondire gli argomenti trattati

MATERNITÀ LEGISLAZIONE

www.inps.it - www.lavoro.gov.it

ADOZIONE

www.filodiarianna.org - www.italiaadozioni.it

CODICE FISCALE

www.agenziaentrate.gov.it

MIGRANTI

www.stranieriinitalia.it - www.portaleimmigrazione.it - www.interno.gov - questure.poliziadistato.it
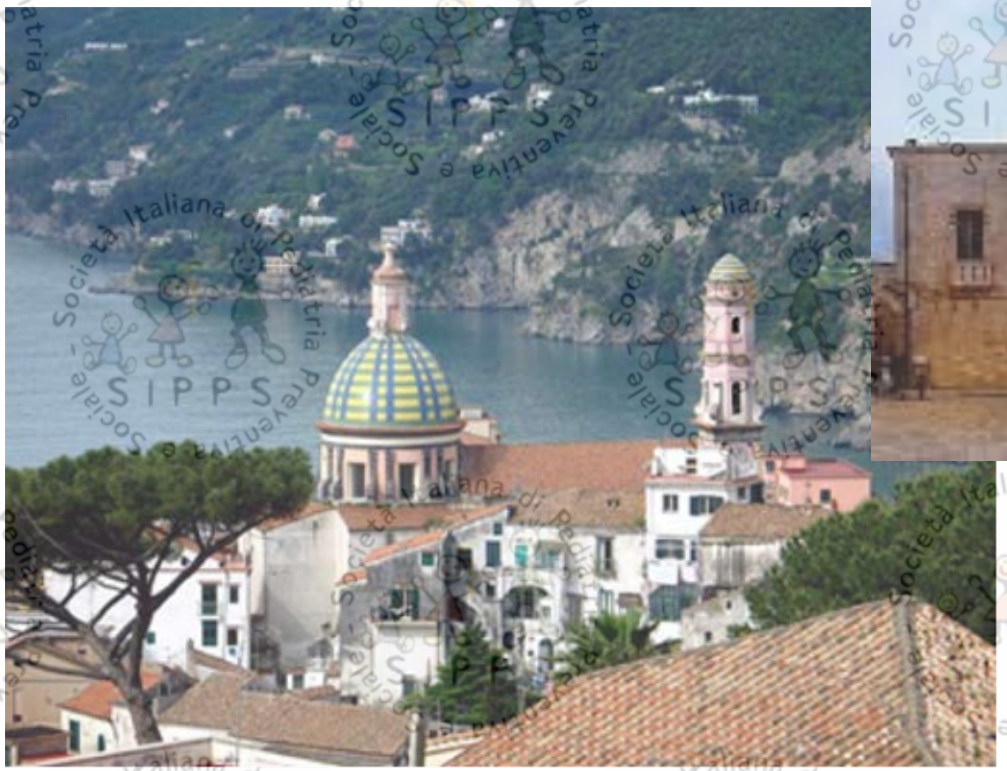
Grazie